

n. 12-1/2026 Proc. Unitario



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Claudia Matteini	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. **12-1/26 r.p.u.** proposto da [REDACTED], nato a [REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Metelli del Foro di Perugia (C.F.: MTLMSM67D02D653L), con studio in Foligno (PG) Piazza San Domenico n. 3, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Roberta Guglielmo del Foro di Spoleto (C.F.: GGLRRT69C57D653U), con studio in Foligno via Umberto I° n. 64, elettivamente domiciliati presso di loro, giusta delega in calce al ricorso, con l'assistenza del gestore Avv. Beatrice Montirosi;

-RICORRENTI-

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto introduttivo del 18.02.2026, i ricorrenti sopra nominati hanno proposto domanda, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, volta ad ottenere la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art.



14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, avendo gli istanti residenza nel Comune di Foligno, ricompreso nel circondario del Tribunale adito.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito), documenti, tutti, che risultano allegati alla domanda.

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter I. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Si rileva, al contempo, come la relazione del gestore allegata all'istanza, risulti adeguatamente motivata con riferimento ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Espongono a questo punto gli istanti, al fine di illustrare le ragioni che hanno condotto al proprio sovraindebitamento, come le difficoltà finanziarie del nucleo familiare che li riguarda sarebbero originate “.....dal manifestarsi improvvisamente della patologia cardiaca in danno al ██████████ nel 2011,



che lo costrinse al ricovero il 22/07/2011 presso l'Unità Operativa di Cardiologia Foligno per IMA anteriore volute in Iva non Q malattia coronarica bivasale tratta con PTCA Primaria su IVA Media (stent metallico); ulteriore ricovero [REDACTED] per recidiva di dolore toracico. In questa fase [REDACTED] perse il lavoro in quanto inabile a svolgere le mansioni dallo stesso sino ad allora espletate. In conseguenza di tali eventi il [REDACTED] venne a soffrire, inoltre, di disturbi d'ansia generalizzata e di sindrome depressiva comorbida. Nel frattempo, in data [REDACTED] la moglie del [REDACTED], apriva una attività commerciale di mercatino degli usati per oggetti dell'infanzia, essendo il marito disoccupato e dovendo far fronte alle spese familiari. Tale attività si mostrò infruttuosa e veniva cessata in data [REDACTED]. Dal 2011, quindi, iniziano le difficoltà economico-finanziarie del nucleo familiare, sia del [REDACTED] [REDACTED]; infatti, questi avevano contratto un mutuo in data [REDACTED] per l'acquisto dell'immobile prima casa sito in [REDACTED] [REDACTED], ove risiedevano; le relative rate sono state dapprima puntualmente corrisposte poi con il sopravvenire della invalidità e della perdita del lavoro il reddito familiare si è azzerato e a nulla è valso l'avvio dell'attività commerciale che anzi ha generato ulteriori debiti, e conseguentemente si sono accumulati ritardi nei pagamenti delle rate stesse. Stante ciò la banca creditrice ([REDACTED]) ha proceduto al pignoramento dell'immobile (Es. Imm. n. [REDACTED] Tribunale di [REDACTED]) con conseguente vendita da cui il creditore ricavava solamente la somma di € 36.000,00 (oltre € 9.621,61 per spese in prededuzione). Nel corso dello svolgimento della procedura esecutiva la famiglia lasciava l'immobile, stipulando un contratto di locazione nel 01/06/2017 per un appartamento ove risiedere, con canone annuale di locazione dell'ammontare di € 6.000,00 ovvero € 500,00 mensili.

Per far fronte alle spese per una auto usata per consentire alla moglie di recarsi al lavoro e spese mediche per le figlie minori, si vedevano costretti in data 23/09/2022 a ricorrere ad un finanziamento con [REDACTED] per l'importo di € 5.830,00 oltre interessi e spese per un importo totale di € 7.988,58 da rimborsare in 72 rate mensili dell'importo di € 108 ciascuna.

Per far fronte alla necessità del sig. [REDACTED], che nel frattempo aveva trovato occupazione lavorativa c/o [REDACTED], dell'acquisto di un mezzo per recarsi al lavoro e per le esigenze familiari contraevano un ulteriore prestito con [REDACTED], per l'importo di € 12.000,00 oltre spese ed interessi per un totale di € 17.197,60 da rimborsarsi in 48 rate mensili di € 201,00 oltre saldo finale con maxi rata di € 6.175,00.

....In data 14/10/2024 veniva notificato agli istanti da parte di [REDACTED] cessionaria del credito di [REDACTED] un ulteriore atto di precetto in rinnovazione per l'importo di € 150.073,72 quale somma rimasta incapiente dalla procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] RGE sopra richiamata e successivo sollecito di pagamento del 8/11/2024 per il suddetto importo.

Ad aggravare la situazione in data 8/01/2024 è stato eseguito nei confronti degli istanti un pignoramento presso terzi, sia presso i datori di lavoro sia presso vari istituti bancari, che hanno posto in una situazione ancor più disagiata gli interessati, sia in ragione dello stato di salute del [REDACTED] sia in ragione del fatto che la famiglia ha comunque due figlie minorenni in età di studio. A seguito di tale ultimo accadimento le condizioni di salute del [REDACTED] si sono di nuovo aggravate. In ordine alla situazione di



*sovraindebitamento, appare evidente come sia maturata per cause non direttamente imputabili agli istanti (malattia invalidante del marito) tanto più alla luce anche della circostanza che la casa veniva aggiudicata ad un prezzo notevolmente più basso del valore, sul quale era stato erogato il mutuo..” - cfr. il ricorso proposto e la relazione particolareggiata allegata.*

Tanto ricostruito, in relazione ai presupposti soggettivi di accesso alla presente procedura, si evidenzia come in adesione, alla previsione dell'art. 66 CCII, risulta essere stata proposta domanda di apertura della liquidazione controllata, atteso che, già solo con riferimento all'indebitamento della [REDACTED], non appare possibile ipotizzare la qualifica di consumatore, traendo gran parte dei suoi debiti origine dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale ormai cessata.

Per la stessa debitrice, come infatti previsto dall'art. 33 comma 1 bis CCII, è prevista la possibilità di richiedere l'apertura della liquidazione controllata, possibilità che appare una scelta formalmente obbligata, tra gli strumenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, allorché, nell'ambito del sovraindebitamento familiare, uno solo dei componenti non rivesta, al pari che nel caso di specie, la qualifica di consumatore. Prevede, infatti, l'art. 66 comma 1 CCII come, in tali casi, “...non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo” ovvero sia proprio le disposizioni relative alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Va pertanto richiamato l'art. 66 commi 2 e 3 CCII che disciplina, per così dire, la regolamentazione del sovraindebitamento nel caso di “procedure familiari”, essendo i ricorrenti marito e moglie conviventi o comunque avendo avuto il sovraindebitamento origine comune, in quanto apparentemente ricondotto alle problematiche di salute del [REDACTED] ed in seguito a quelle ricollegate al fallimento della attività imprenditoriale della moglie.

Ricorre, infatti, in capo ad entrambi i debitori, la condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio degli stessi - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Il nucleo familiare dei ricorrenti risulta, innanzitutto, costituito da loro stessi (doc. n. 22) e dalle loro due figlie

[REDACTED]  
Gli stessi risultano risiedere presso l'abitazione ubicata in [REDACTED] condotta in locazione e per la quale dichiarano di versare un canone annuale di € 6.000,00, quindi € 500,00 su base mensile (doc. n. 23), oltre € 65,00 mensili a titolo di oneri condominiali.

I ricorrenti hanno altresì dichiarato di sostenere spese familiari, necessarie al loro sostentamento, per un importo complessivo di € 2.000,00 mensili circa a fronte di entrate mensili pari ad € 2.750,00 (al lordo del pignoramento presso terzi in corso) oltre € 470,00 per assegni unici familiari (doc. n. 24).

Nello specifico, avuto riguardo alla situazione patrimoniale di [REDACTED] si evidenzia come la stessa, al momento della presentazione della domanda, ha dichiarato di lavorare come addetta alle vendite presso il negozio [REDACTED] appartenente alla società [REDACTED] in forza di un contratto a tempo determinato e di percepire uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili (doc. n. 17).



Relativamente all'attivo della [REDACTED] risulterebbero: Saldo conto corrente bancario ordinario n. [REDACTED] acceso presso [REDACTED], al 28.05.2025, pari ad euro 322,24 sul quale viene accreditato lo stipendio (doc. n. 20); Saldo conto tecnico utile al vincolo delle somme pignorate acceso presso [REDACTED] al 28.05.2025 con un saldo, alla data della comunicazione, di € 2.369,69 (vds. doc. n. 20).

La donna non risulta proprietaria di alcun bene immobile (doc. n. 21).

[REDACTED]  
- [REDACTED] per € 48.287,03 (doc. n. 31); [REDACTED], quale mandante di [REDACTED] mutuo ipotecario cointestato con [REDACTED] per € 154.515,29 (vds. doc. n. 28); [REDACTED] per € 13.476,31 (doc. n. 32). Passività personali della [REDACTED] € 68.668,45 (comprese le spese del gestore da liquidare tuttavia giudizialmente) + € 154.515,29 in solido con [REDACTED].

Relativamente a [REDACTED], per quanto emergente dagli atti, si evidenzia come lo stesso al momento della presentazione della domanda, ha dichiarato di lavorare come operaio presso la [REDACTED] con sede ad [REDACTED] in virtù di contratto a tempo indeterminato e di percepire uno stipendio di circa € 1.600,00 mensili. Successivamente, tuttavia, in occasione dell'incontro del 02.10.2025 avuto con il gestore, per quanto si legge nella relazione particolareggiata, ha dichiarato di trovarsi attualmente in cassa integrazione (vds. doc. n. 6-7) ed ha inoltre dichiarato di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.000,00, al netto del pignoramento in corso da parte della cessionaria di [REDACTED], mandataria di [REDACTED], per quanto invero emergerebbe dall'esame delle buste paga allegate e sopra richiamate.

Relativamente all'attivo, si legge nella relazione particolareggiata, come lo stesso sarebbe composto unicamente dallo stipendio percepito, in assenza di risparmi e da n. 2 autovetture: una Volvo V50 tg. [REDACTED] e una Volkswagen Golf tg. [REDACTED] (doc. n. 15).

Dal punto di vista del passivo, la situazione debitoria del [REDACTED] risulta così suddivisa:

[REDACTED] per € 2.696,41 (doc. n. 25);

[REDACTED] per € 11.413,87 (doc. n. 26);

[REDACTED] prestito n. [REDACTED] per € 15.546,40 (doc. n. 27);

[REDACTED] prestito n. [REDACTED] per € 4.656,66 (vds. doc. n. 27);

[REDACTED], quale mandante di [REDACTED], mutuo ipotecario cointestato con [REDACTED] per € 154.515,29 (doc. n. 28);

[REDACTED] per € 5.712,78 al 23.05.2025 (doc. n. 29).

Passività personali del [REDACTED] € 42.486,12 (ricomprendendovi anche le spese del gestore, da liquidare tuttavia giudizialmente) + € 154.515,29 in solido con [REDACTED].

Come sopra evidenziato, i ricorrenti hanno dichiarato di sostenere spese familiari, necessarie al loro sostentamento per un importo complessivo di € 2.000,00 mensili circa, a fronte di entrate mensili pari ad € 2.750,00 (al lordo del pignoramento presso terzi in corso) oltre € 470,00 per assegni unici familiari (doc. n. 24) da escludere dall'attivo, in quanto non pignorabili e da destinare esclusivamente ai figli.



Tanto ricostruito, si rende necessaria una generale premessa, al fine di sottolinearne la peculiarità ed i motivi che si pongono a supporto del favorevole vaglio della domanda avanzata, la quale risulterebbe presentare apparenti criticità per ciò che concerne il rispetto del dato testuale dell'art. 283 co. 2 CCII sul quale si tornerà in seguito.

Secondo il comma 1 dell'art. 268 CCII *“il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare, con ricorso all'autorità competente ai sensi dell'art. 27 comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”*.

Valorizzandosi il tenore della disposizione in commento potrebbe ritenersi inammissibile una procedura liquidatoria nella quali si rilevi l'assenza di “beni”.

E proprio muovendo dal dato letterale, la giurisprudenza di merito si era già da tempo divisa tra due orientamenti:

- il primo, contrario alla possibilità di accedere alla liquidazione controllata in mancanza di attivo, avuto riguardo al principio di economicità: secondo tale tesi, la finalità delle procedure concorsuali è quella di distribuire attivo tra i creditori, considerati anche i costi prededucibili che l'attività liquidatoria comporta. Pertanto, andrebbe negata l'apertura della liquidazione controllata in assenza di beni presenti e, altresì, di beni futuri ovvero nelle ipotesi in cui, anche in prospettiva, il realizzo sarebbe talmente esiguo da non coprire neppure le spese della procedura (Trib. Milano 12/01/2023; Trib. Perugia 31/07/2023, Tribunale di Mantova 9.2.2023, Tribunale di Bologna 3.7.2023 Tribunale di Forlì 20 Settembre 2023);

-il secondo, invece, favorevole alla possibilità di accedervi anche in assenza di beni ed in presenza, come nella fattispecie, quantomeno per la ██████, di soli redditi futuri.

Il Tribunale di Spoleto, fino all'entrata in vigore del c.d. correttivo ter (d.lgs. 136/2024), di cui si dirà, ha ritenuto di aderire a detto orientamento, ritenendo che la liquidazione controllata potesse essere aperta anche in assenza di beni, con soli redditi futuri (rappresentati da stipendi, pensioni), da destinare alla procedura per la parte eccedente quanto necessario per il sostentamento del nucleo familiare, ovvero anche in ipotesi di totale assenza di attivo.

Il d.lgs. 136/2024 ha modificato, tuttavia, l'articolo 268 CCII stabilendo che *“se la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*.

Al tempo stesso, è stato modificato l'art. 283 CCII, disposizione che regola l'esdebitazione dell'incapiente e che definisce il soggetto incapiente.

Come noto, le modifiche di cui al medesimo d.lgs. 136/2024, come anche evincibile dalla lettura della Relazione illustrativa, hanno l'evidente scopo di evitare, per il debitore persona fisica, l'apertura della procedura concorsuale liquidatoria in assenza di attivo utilmente distribuibile al ceto creditorio, **supportando incisivamente la tesi espressa già prima della entrata in vigore del c.d. correttivo ter da parte di nutrita giurisprudenza di merito secondo la quale, al fine di aprire la procedura in questione, il giudice dovesse**



**previamente appurare la sua economicità e funzionalità per il soddisfacimento, anche solo parziale, del ceto creditorio.**

Precedentemente, tale disposizione forniva la definizione di incapiente, avuto riguardo al “debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di fornire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”, senza indicare alcun parametro numerico, riferito, invece, esclusivamente alle utilità sopravvenute rilevanti di cui al comma 2.

L’attuale formulazione dell’art. 283 CCII prevede, invece, una prima definizione di incapiente al comma 1, individuandolo come il: «*Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura ...*», **stabilendo tuttavia, al comma 2, una ulteriore definizione di incapiente ed indicandolo come il debitore «...in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.».**

**Detta disposizione, pertanto, non si riferisce più chiaramente alle utilità sopravvenute, ma definisce l’incapienza di cui al comma 1, evocando una ipotesi concorrente di debitore incapiente.**

Secondo l’attuale previsione dell’art. 283 CCII, pertanto, il debitore incapiente, oggi, è: a) il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire alcuna utilità (comma 1); b) il debitore che sia in possesso di un reddito che, **su base annua e dedotte le spese** di produzione del reddito e quanto **occorrente per il suo mantenimento**, sia non superiore all’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al DPCM 159/2013 (comma 2).

**Dunque, stando al comma 2 dell’art. 283 CCII, il reddito annuo che, in assenza di altri beni, consente di considerare il debitore comunque incapiente, dunque esdebitabile, va calcolato al netto delle spese di produzione e delle necessità di mantenimento del nucleo familiare e non deve essere superiore all’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro familiare ISEE**

I primi commentatori della disposizione in esame hanno fatto notare come l’importo determinato ai sensi dell’art. 283 co. 2 CCII possa raggiungere anche livelli decisamente elevati e consentire al debitore di tenere per sé, pure esdebitandosi, utilità comunque rilevanti, con corrispondente ed irragionevole sacrificio del ceto creditorio.

Si è allora suggerita una lettura, per così dire, costituzionalmente orientata della disposizione, evidenziandosi come l’incapienza vada definita in conformità al combinato disposto di cui ai citati art. 283, co.1, CCII, e art. 268, co.3, ult. periodo, CCII e come il secondo comma art. 283 CCII abbia inevitabilmente un rango ancillare rispetto a tale impianto normativo, non definendo un’autonoma nozione di incapienza, fissata sulla base di un mero criterio aritmetico, ma dovendo essere letto unitamente ed in conformità alla definizione fornita dagli art. 268 /3 e 283/1 CCII.



In tale ottica, si è detto come si dovrebbe ricostruire il concetto di incapacienza sulla base del solo primo comma dell'art. 283 CCII, accertando di volta in volta, in concreto, l'ammontare delle somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia e valutando, all'esito, l'importo delle utilità residue che possono essere destinate ad una qualche soddisfazione del ceto creditorio, tenuto conto delle spese e della durata della procedura liquidatoria (Trib. Ferrara 5.11.2024).

Secondo altro orientamento, invece, tale interpretazione, di fatto abrogativa del comma 2 dell'art. 283 CCII, che conserverebbe il solo senso di qualificare le utilità sopravvenute rilevanti, non sarebbe praticabile, atteso che il comma 1 dell'art. 283 CCII dispone che resti ferma l'esigibilità del debito se entro tre anni sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato al comma 2, ciò lasciando intendere, pertanto, che tale disposizione non si riferisca a quelle sopravvenute, ma a quelle originarie (Tribunale di Rimini, 6.02.2025- nella medesima pronuncia si è dichiarata inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata, in caso di attivo distribuibile inferiore all'eccedenza di reddito che il debitore potrebbe conservare per sé, calcolata ai sensi dell'art. 283 co. 2 CCII).

Secondo tale pronuncia *«non c'è spazio per affermare che non sia incapiente ANCHE chi possiede quella certa eccedenza di reddito»*, dovendosi prendere atto che *«...il legislatore del correttivo ha voluto adottare un sistema secondo cui non solo in sede di valutazione delle sopravvenienze (come era prima delle modifiche) ma anche in sede di prima definizione dell'incapienza e, per converso, di valutazione di ammissibilità di una liquidazione controllata si deve considerare non utile, non adeguatamente fruttuosa, rispetto alla durata, ai costi, all'impegno degli organi pubblici, una procedura liquidatoria che non consenta di distribuire, **quando il debitore è munito di solo reddito, più dell'importo dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al DPCM 159/2013**»*

In tale prospettiva, occorrerebbe dunque appurare se il reddito dei debitori, al netto delle spese di produzione e delle necessità di mantenimento del nucleo familiare sia superiore all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro familiare ISEE, oltretutto, nel caso di specie, superiore all'importo già calcolato dai gestori nella relazione agli atti.

Senonchè, appare evidente, già avuto riguardo alla posizione del ████████, come lo stesso, attualmente percettore, a suo dire, del solo stipendio di 1.000,00 euro mensili, a fronte di spese del nucleo familiare quantificate in circa 2.000,00 (ovviamente impregiudicato il successivo controllo giudiziale circa la loro congruità) cui necessariamente contribuisce, ben potrebbe rientrare nel novero della nozione di incapiente prevista dall'art. 283 co. 2 CCII.

Ed, infatti, anche solo ipotizzando come l'attivo disponibile in favore del suo ceto creditorio (considerando come le masse attive e passive debbano rimanere distinte ai sensi dell'art. 66 co. 3 CCII), detratte le spese per il proprio mantenimento e quello dei suoi familiari, sia pari, all'incirca a 300,00 euro mensili, ovvero a 3.600 euro annui, emergerebbe chiaramente come tale importo sia di fatto inferiore al *range* previsto dall'art. 283 co. 2 CCII anche solo considerando il valore dell'assegno sociale per l'anno 2026 che, rapportato ad importo annuo, comprensivo della tredicesima mensilità, è pari ad euro 7.101,12.



L'importo a disposizione dei creditori è certamente inferiore a tale valore, senza alcuna necessità di continuare oltre nei calcoli previsti dall'art. 283 co. 2 CCII per effettuare il raffronto citato (ovverosia senza necessità di sommarvi la metà del suo importo moltiplicando per il per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al DPCM 159/2013).

Senonché, nonostante lo stesso debitore potrebbe astrattamente rientrare nella definizione di incapiente di cui all'art. 283 co. 2 CCII, egli ha inteso proporre la domanda di apertura della liquidazione controllata dei suoi beni unitamente al proprio coniuge ██████████ la quale, percettrice, all'attualità, di un maggior reddito rispetto a quello del marito, risulterebbe avere la possibilità di disporre, al netto delle spese di mantenimento proprio e del nucleo familiare, di un attivo più rilevante da destinare al ceto creditorio.

Volendosi tuttavia applicare rigidamente il comma 2 dell'art. 283 co. 2 CCII, tuttavia, anche per la stessa si potrebbe discutere circa la effettiva ricorrenza o meno dei requisiti oggetti per rientrare nella nozione del c.d. incapiente.

Quanto ancora al ██████████, fermi i futuri approfondimenti, si evidenzia ripetutamente nella relazione del gestore come il sovraindebitamento sarebbe stato cagionato da gravissimi problemi di salute che lo avrebbero condotto a perdere il lavoro ed a non onorare, conseguentemente, le rate del mutuo relativo alla propria abitazione, sottoposta a procedura esecutiva e poi aggiudicata ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto al suo valore di mercato. Elementi, questi, che quantomeno in astratto ed ove effettivamente riscontrabile l'effettiva loro incidenza sull'origine del sovraindebitamento, deporrebbero nel senso della meritevolezza prevista dall'art. 283 CCII per l'accesso alla procedura di esdebitazione dell'incapiente.

Senonché, avuto riguardo alla peculiarità della situazione in esame, si reputa di dover richiamare un utile precedente del Tribunale di Arezzo che, in un caso analogo, ha ritenuto di non negare l'accesso alla procedura quivi individuata.

Nella decisione in oggetto, si legge infatti che *"... in un'ottica costituzionalmente orientata, tenuto conto delle indubbe frizioni ermeneutiche che il nuovo secondo comma dell'art. 283 finisce per determinare (forse idonee a giustificare la sollevazione di un incidente di costituzionalità), ritiene il collegio che, in presenza di un debitore che ritiene di poter offrire una qualche utilità ai creditori nell'ambito di una liquidazione controllata e di una relazione dell'OCC che attesta la sussistenza di tale utilità, l'organo giudicante non possa esimersi dall'aprire la procedura liquidatoria anche qualora, in ipotesi, la situazione reddituale del ricorrente parrebbe ricadere nell'alveo del secondo comma dell'art. 283 CCII.*

*Convergono verso questa soluzione due direttrici, peraltro già sopra tratteggiate.*

*La prima è l'interesse dei creditori a ricevere un soddisfacimento, anche solo minimo, da parte del debitore che, terminato il triennio di durata della procedura, gioverebbe comunque (ovviamente ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 282) dell'esdebitazione.*

*La seconda è l'interesse dello stesso debitore a non veder svilire la propria potenzialità solutoria; ed infatti, per quanto sovente una procedura liquidatoria non riesca a soddisfare in maniera considerevole i creditori (specie se di rango chirografario), non può equipararsi sul piano qualitativo l'esdebitazione "senza sforzi"*



**disciplinata dall'art. 283 all'esdebitazione maturata in tre anni in cui al debitore è richiesto un sacrificio patrimoniale.**

D'altra parte, è assai arduo sostenere che il ricorso alla liquidazione controllata con pochissimo attivo possa tradursi in una strategia volta a conseguire l'esdebitazione "ordinaria" e non precludersi così la possibilità di giovarsi, una volta soltanto nella vita, dell'esdebitazione dell'incapiente. Ed infatti, il riconoscimento dell'esdebitazione di cui all'art. 283 postula pur sempre la verifica della c.d. meritevolezza, e indubbiamente l'organo giudicante, soprattutto nel vagliare la "colpa grave" nella formazione dell'indebitamento del richiedente, non potrà non tenere conto delle circostanze che, già in precedenza, avevano condotto la persona fisica in uno stato di sovraindebitamento, valutando quindi con maggior rigore la condotta tenuta dal soggetto istante e bloccando, così, iniziative che si appalesino abusive..”- cfr. Tribunale di Arezzo, sentenza del 22.11.2025, reperibile nelle più comuni banche dati).

Ed è proprio in tale ottica che deve essere vagliata la presente domanda di apertura della liquidazione controllata da parte di entrambi i debitori, volendosi valorizzare, sopra ogni altro profilo, la “dichiarata” volontà di sottostare al sacrificio patrimoniale di offrire una qualche utilità ai creditori piuttosto che di tentare, *de plano*, la strada dell’esdebitazione “senza sforzi”.

Il tutto senza affermare l’esistenza di alcun automatismo (forse dettato dall’errato convincimento che la presentazione della domanda di liquidazione controllata sia il rimedio meno gravoso, tra tutti, per “liberarsi da tutti i debiti”) tra l’apertura della presente procedura ed il riconoscimento della esdebitazione.

La concessione di detto beneficio, al termine della procedura, dovrà infatti comunque passare, quantomeno, attraverso un approfondito vaglio sull’origine del sovraindebitamento di entrambi i coniugi e sull’effettiva rispondenza al vero di quanto dichiarato in merito alle sue cause.

Dal punto di vista “formale”, infatti, la presente iniziativa congiunta dei coniugi è perfettamente coerente con la lettera dell’art. 66 co. 1 CCII sopra richiamato, che prevede come “*la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall’art. 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all’art. 268 comma 3 quarto periodo*”. Il richiamo ultimo, al riguardo, è alla attestazione del gestore circa l’effettiva utilità derivante, per il ceto creditorio, dalla presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata, attestazione che il gestore nominato si è sentito di effettuare, affermando come “*la procedura in esame è basata sostanzialmente sulla retribuzione mensile e che i debiti dei ricorrenti hanno sia natura tributaria e previdenziale e sono passati a ruolo e affidati all’agente della riscossione per il recupero, siano di natura privata;*

*- i limiti di pignorabilità per i debiti di natura tributaria e previdenziale fissati dall’art.72 ter, comma 1, D.P.R. 602/1973, comportano che “Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro”, mentre i limiti di pignorabilità fissati dalla legislazione vigente ex art. 545, comma 5, c.p.c. comportano che il pignoramento per il simultaneo concorso di cause non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette;*



- il [REDACTED] percepisce uno stipendio mensile di € 1.000,00 al netto delle trattenute fiscali e previdenziali e del pignoramento presso terzi per € 250,00 circa effettuato dalla creditrice [REDACTED], cessionaria del credito di [REDACTED], mentre la [REDACTED] percepisce uno stipendio mensile di € 1.500,00 al netto delle trattenute fiscali e previdenziali; - il [REDACTED] è proprietario di n. 2 autovetture: una Volvo V50 tg. [REDACTED] e una Volkswagen Golf tg. [REDACTED].  
Si ritiene che, fatto salvo quanto sarà disposto dal G.D. con Decreto ai sensi dell'art. 268, comma 4, C.C.I.I., è ragionevole ritenere che la procedura di liquidazione controllata possa quindi contare, in via alternativa, su un attivo realizzabile e distribuibile costituito dalla differenza tra quanto percepito a titolo di stipendio dai ricorrenti e la somma indicata dagli stessi a titolo di spese familiari che lo scrivente gestore ha verificato e ritenuto congrua e coerente nonché **dalla liquidazione delle n. 2 vetture di cui è proprietario l'istante [REDACTED]**”.

Ed è anche valorizzando tale ultimo rilievo, che si ritengono ricorrenti i presupposti per l'apertura della presente procedura, non dichiarandosene la inammissibilità a fronte della previsione dell'art. 283 co. 2 CCII. Ed, infatti, lo stesso [REDACTED] risulta proprietario di due autovetture, le quali vengono comunque inserite (e vanno comunque inserite) nell'attivo da liquidare.

Tale considerazione, anche per i sostenitori della tesi della inammissibilità della apertura della procedura di liquidazione controllata al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 283 co. 2 CCII, non ne potrebbe - a priori - precluderne l'apertura, non essendo il debitore titolare di soli redditi, ma anche di altro attivo “liquidabile”.

Dunque, in definitiva, richiamando il percorso logico motivazionale del precedente di merito sopra segnalato, si ritiene di dover valorizzare, giova ripeterlo, la manifestata volontà dei debitori di sottoporre il proprio patrimonio al vincolo concorsuale, mediante il sacrificio di cui sopra, oltre che la rispondenza “formale” della domanda congiuntamente avanzata alla previsione di cui all'art. 66 co. 1 CCII.

E tanto, pur essendosi consapevoli che la procedura di liquidazione controllata, astrattamente, ha una durata ben inferiore a quella che, per quanto concerne il [REDACTED], avrebbe potuto avere, altrettanto astrattamente, la presentazione di un piano di ristrutturazione dei debiti, procedura in relazione alla quale, proprio perché su base negoziale a differenza della liquidazione controllata, non vige il limite di durata triennale.

In questa prospettiva, pertanto, anche ove si sospettasse di un abuso dello strumento di regolazione della crisi prescelto, rimarrebbe ferma la considerazione per la quale, all'esito della procedura che si andrà ad aprire, dovrà comunque essere condotto un vaglio in merito alla origine del sovraindebitamento (verificando se lo stesso sia stato causato con dolo o colpa grave) e dovrà comunque scrutinarsi la ricorrenza delle condizioni soggettive di cui all'art. 280 CCII per la concessione della esdebitazione, beneficio che non è certamente automatico al termine della procedura.

Chiaro è, infatti, come lo stesso non potrà che essere negato ove effettivamente emergano condotte ed iniziative, per così dire, “abusive” e strumentali da parte del debitore, tra le quali si ritiene di annoverare anche l'eventuale abusivo ricorso alla procedura di regolamentazione della crisi del sovraindebitamento che potrebbe costituire, per così dire, “la strada più facile e di minor durata” per richiedere l'esdebitazione.



Alla luce di quanto precede e con le precisazioni evidenziate, si reputano sussistenti i presupposti per addivenire alla apertura della procedura di liquidazione controllata di entrambi i debitori, in accoglimento alla domanda avanzata.

Si ritiene, tuttavia, di dover precisare sin da ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte distinte procedure di liquidazione per quanti sono i ricorrenti, al fine di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascuno (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente).

Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 CCII: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.

Di conseguenza le masse attive e passive delle procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale.

Per quanto concerne la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), si ribadisce ancora, come ormai noto, che la concreta quantificazione dovrà essere operata non già direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno ancora, affrontare la questione relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Al riguardo, prevede oggi l'art. 272 comma 3 CCII, per effetto del c.d. *correttivo ter* (d.lgs. 136/2024), che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione ed, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, potendo essere chiusa anteriormente al triennio, su istanza del liquidatore, solo ove risulti che non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire al ceto creditorio. Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c) che, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati, non vi sia necessità di disporre la produzione ed altresì che, in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, nulla dovendosi pronunciare in merito, avuto riguardo alla attuale presenza di pignoramenti sullo stipendio di entrambi i ricorrenti che verranno a cessare per effetto della apertura della presente liquidazione.

Sussistono, in conclusione, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, confermandosi il nominativo, quale Liquidatore, del gestore nominato Avv. Beatrice Montirosi, **con espresso invito a**



**consultare le apposite Linee Guida sulla Liquidazione controllata pubblicate sul sito del Tribunale di Spoleto per un utile supporto al disbrigo delle incombenze relative alla procedura;**

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di: [REDACTED]

2) Nomina Giudice Delegato, la **Dott.ssa Sara Trabalza**;

3) Nomina liquidatore l'**Avv. Beatrice Montirosi**;

4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare di ciascun ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, disponendo che il Liquidatore formuli apposita istanza nel più breve termine possibile dalla apertura della procedura;

6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che ciascun liquidato provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare; b) dispone che l'INPS e il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente delle quote di pensione e/o della quota di reddito eventualmente eccedenti gli importi che saranno stabiliti al punto precedente per ciascun ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro;

7) dispone che il Liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;

- proceda alla trascrizione della sentenza relativamente al veicolo di cui in parte motiva;

- notifichi la presente sentenza a ciascun debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato



alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se ciascun ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, come sopra specificamente individuato;

10) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi al Liquidatore ed ai ricorrenti.

Spoletto, 23.02.2026

Il Giudice est.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott.ssa Claudia Matteini

